

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINNECI UGO

Seduta del 10/10/2019

FATTO

Relativamente a un rapporto di conto corrente intercorso con l'intermediario convenuto, parte ricorrente rimprovera a quest'ultimo di avere addebitato, pur in difetto di apposita pattuizione, interessi ultralegali nel periodo dal 1° gennaio 2009 fino alla chiusura del rapporto. Invocando l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 t.u.b., insiste per ottenere la restituzione degli importi eccedenti, per un ammontare complessivo di Euro 8.704,09.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario convenuto precisa che, sulla base dei propri calcoli, l'eventuale importo da retrocedere (per effetto dell'applicazione dell'art. 117, comma 6 t.u.b.) sarebbe pari non a Euro 8.704,09, bensì a Euro 7.247,33. Ciò posto, aggiunge che, a far tempo dal 2012, sarebbero state pattuite delle variazioni contrattuali, offrendo relativa documentazione. Segnala inoltre l'esistenza di un proprio contro-credito nei confronti di parte ricorrente, suscettibile di essere opposto in compensazione. Dando atto di avere inoltrato una proposta transattiva al cliente, si riserva di comunicare l'esito della trattativa e, nel caso, di chiedere la cessazione della materia del contendere.

Nel replicare all'intermediario convenuto, parte ricorrente riconosce la correttezza del calcolo eseguito *ex adverso*, riducendo il *petitum* a Euro 7.247,33. Precisa altresì di non avere intenzione di aderire alla proposta transattiva ricevuta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, la presente controversia verte sull'addebito da parte dell'intermediario convenuto di interessi ultralegali relativamente al periodo 1 gennaio 2009 – 30 giugno 2012, pur in difetto di espressa pattuizione.

Al riguardo, deve osservarsi che, per quanto concerne il suddetto periodo, non risulta – almeno agli atti - evidenza di una pattuizione idonea a giustificare l'applicazione degli interessi contestati. Appare pertanto fondata la richiesta di rimborso degli importi eccedenti per l'ammontare complessivo di Euro 7.247,33, riconosciuto peraltro da entrambe le parti come corretto.

Da ultimo, mette conto di rilevare che l'impossibilità di formulare domande riconvenzionali da parte degli intermediari convenuti non consente di accertare l'esistenza del contro-credito vantato dalla banca.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 7.247,63.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA